

BGE 15 I 647

Bundesgericht (BGE), 1889-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_15_I_647

FR: ATF 15 I 647

IT: DTF 15 I 647

Volltext

646 B. Civilrechtspflege. ~arate flnb feine fe!bftlinbigen mntagen mit eigenem ?Yl:u~effett, fonbern nur unfe!oftänbige !Seftanbt!)eUe be~ einl)eiUide)en ~eitung~" ne~e~. SDer Umftanb bann gar, baB bie ~ete~l)onanlage einen mo~~efbral)t ftatt eine~ einfad)en erl)aHen l)at, oegrünbet offenbar feine l)Bermcl)lung ber oeftel)enben mnlagen. 2. SDanad) tönnte bie l)Berred)nung ber illCel)t:foften ber ~ele" ~l)onanlage auf !Saufonto nur bann gutgel)eiBen iUerben, iUenn)jer (:tfa~ be~ ~e(egra'Pl)en burd) ba6 ~eIC'Pl)on eine iUefentlid)e l)Beroeffterung im ~ntereffe be~ !Setrteoe~ aur g;oIge l)ätte, iUenn 4l)fo bie ~rfa~anlage nid)t nur eine foldje fonbern aud) eine iUe" fentHd)e l)Beroeffterung ber bejtel)enben mntagen iUäre. :tJe~ fann inbeB nid)t al~ ermiefen erad)tet merben. ~6 mag rid)tig fein, baf3 bie ~eIC'Pl)onantage gegenüer bem ~eregra'Pl)en geiUtffe l)Bor" tl)cile, tn~befondere rMfid)tnd) ber l)eid)tern !Sebienung, barbtetet. ~mein a15 weftentnd) tann bie er3ieftel)Beroeffterung bod) nid)t lieaeid)net iUerben. SDer iRu~effett ber alten unb ber neuen mnlage l)nb iUefentHd) Oie gleid)cn unb menn bie ~ele~l)onanrage einer" ieit~ l)eid)ter 3u l)anbl)aben iit al~ ber ~e{egra'Pl), fo l)atte bagegen retterer, mie ber !Sunbe~ratl) l)erl)odjeot, ben l)Bortl)eil einer ~id)e" rem .R:ontroUe ber ?Yl:ad)rid)tenübermittlung. SDte l)on ber 5Sal)n" :l)erma{tung l)erl)orgel)obene l)Borfd)rift, baf3 iUid)tige teIC'Pl)onifd)e illCefbungen iUörtfid) in ein .R:ontor6ud) ein3utragen unb 3UrM" 3umeI)ben feten, gleid)t offenbar bie in biefer ffitd)ung 3um ?Yl:ad)" tl)etfe be~ ~efC'Pl)on~ beftel)enbe SDifferena nid)t au~. l)ffie alfo \)on einem meftentlid)en ted)nifd)en l)Borausage be~ ~efe~l)on~ Mr hem ~efegra'Pl)en nid)t gef~rod)en iUerben tann, 10 jinb benn \)ud) bie illCel)rcm~ragen, iUeId)e bie ~nfül)lung be6 ~e[C'P90n~ erfor" herte, nict)t iel)r erl)ebUD). :tJemnad) 9at ba~ !Sunbe~gerid)t erkannt: SDa~ l)om fd)roeaerifct)en .Bunbeßratl)e gefteUte 5Segel)renmirb gutgel)eiten unb e~ fft bemnt'tct) bie UetHbergoal)ngefeUd)aft uer" .j)fHd)tet, bie .R:often ber ~e(C'Pl)onan{age mit 2168 g;r. 55 ~tß. 4l)U~ bem in bie mftiuen ber !St!an3 für 1888 eingefteUten !Sau" fonto dU entfernen, iUogegen bie .R:often ber oefeftigten ~elegra~ ~l)enfeitung bemfeloen 3ugered)net iUerben fönnen. VI. Gebrannte Wasser. N° 90. . 647 VI. Gebrannte Wasser. - Spiritueux. 90. Sentenza del 6 l)l)glio 1889, nella c. causa Vidni e Comp' c.ontro la Con{edet'azione svizzera. . A. Con suo preavviso deI 20 ultimo scorso maggio il Giu- diee federale delegato all'istruttoria della causa ha ~tabilito quanta segue : 1. « TI fis:~ ~ella Con~eder~zione svizzera deve pagare agli atton G. VlcmI e Comp' un mdennizzo di francrn 8517 col- l'interesse deI 4 p. Ofo all'anno a datare dal 17 luglio 1.887. Tutte le ulteriori pretese degli attori sono respinte. II. » Le spese d'istruzione ascendenti a francrn 27 50 vanno, in porzioni eguali, a earico di entrambe le parti. ' Irr. »TI presente preavviso sant comunicato per iscritto e contro ricevuta ad amendue l)e parti, con assegnazione di un termine di 14 giorni, a far tempo dalla ricevuta dello stesso e~tro il quale esse dovranno diehiarare se 10 accettano 0 no: Gmsta il § 3 dell'art. 36 dell'ordinanza 30 settembre 1887 deI tribunale federale, il silenzio delle parti entro detto ter- ~ine sara tenuto in conto di non

accettazione del preavviso. » B. Questo preavviso non fu accettato da nessuna delle parti in lite e nell'odierna udienza del tribunale federale alla quale gli attori, - sebbene regolarmente citati, - non intervennero, il rappresentante della convenuta Amministrazione federale delle bevande spiritose propose a giudicare ehevessero scartate tutte e singole le pretese degli attori, eon la condanna del medesimo nelle spese giudiziarie e ripetibili. Tale sua conclusione egli appoggia in sostanza alle seguenti considerazioni: Per ammettere come avverato in concreto l'estensibile della distillazione, da parte degli attori, di materie cadenti sotto la sanzione dell'articolo 10 della legge federale 23 dicembre 1886 sulle bevande spiritose, il preavviso fa precipuamente capo alla dichiarazione che xv -- 1889 42 648 B. Civilrechtsptlege. l' Amministrazione federale delle bevande spiritose ha fatta con suo ufficio del 18 p. p. maggio in risposta ad analoga interpellanza del giudice istruttore, ma l'argomento non regget inquantum la dichiarazione medesima non significhi punto come si è supposto erroneamente, affermazione del quesito - se la distillazione di vinacce ottenute da uve schiacciate con l'aggiunta di zucchero sia stata dal Legislatore federale monopolizzata ma dicea invece espressamente, sulla sorta della circolare 5 febbraio 1889 del Consiglio federale ai governi cantonali, doversi ritenere come sottoposta a monopolio la distillazione di vinacce miste a zucchero. D'onde la illazione che gli attori non possono invocare a sostegno della loro domanda l'articolo 18 della prefata legge federale sulle bevande spiritose, perchè non hanno distillato materie la cui distillazione sia sottoposta alla legislazione federale, tale non essendo invero la semplice combinazione di zucchero con uve schiacciate. La loro domanda deve respingersi del resto anche per la ragione che Vicini e Compagni non hanno provato di aver distillato materie soggette a monopolio fino al 25 ottobre 1885: le prove, segnatamente il vago ed ineerto dichiarazione 21 marzo 1889 del Municipio di Mendrisio, e gli indizi enunciati al riguardo nel preavviso del giudice istruttore tendono bensì a far supporre che la distilleria Vicini sia già stata in servizio prima del 25 ottobre 1885, ma non dimostrano punto che vi siano state distillate materie monopolizzate fino a questo giorno, eume vuole categoricamente la legge. Da ultimo e subordinatamente, eioe per il caso in cui la Corte volesse nondimeno aggiudicare agli attori l'indennizzo proposto dal giudice delegato, sull'ammontare del quale non solleva alcuna contestazione, il rappresentante l'amministrazione convenuta insiste perchè non vengano assunti ad ogni modo nel testo della sentenza definitiva, perchè non necessari in ordine e di possibile pregiudizio per l'avvenire, i considerandi del preavviso che hanno riferimento, da una parte, alla qualità e composizione delle materie distillate da Vicini e Compagni ed alla relativa dichiarazione dell' Amministrazione federale, e dall'altra, alla questione, se basti per soddisfare alle condizioni VI. Gebrannte Wasser. N° 90. 649 zioni dell'art. 18, § 3°, leg. cit. che le distillerie di em SI tratta siano state tali da prestarsi effettivamente alla fabbricazione di bevande spiritose soggette a monopolio. Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti: 1 0 Poiche ne l'una ne l'altra delle parti in lite ha dichiarato di accettare il preavviso del giudice istruttore rivivono senza più i motivi che amendue interposero contro il giudizio della Commissione federale di stima ed è d'uopo esaminare partitamente, in questa sede, le domande nei medesimi formulate. La ditta Vicini e Compagni si riassume in argomento 4: confermando puramente e semplicemente le conclusioni della sua primitiva domanda d'indennizzo dell'11 dicembre 1881, nonehe .Le altre due conseguenti esposte nella sua protesta del luglio 1888 all' Amministrazione degli alcool e figuranti a verbale della Commissione di stima » e chiedendo infine: ' 1 « Che l'amministrazione degli alcool venga condannata al » pagamento di franchi 74 383 cent. 50, oltre le spese; TI. » Che il tribunale federale si pronunci sulla vertenza dei 400 » quintali di vinaccia, dei quali le

venne inibita la distillazione, produendole un danno di franchi 3200. » .

L'amministrazione federale delle bevande spiritose, pur dichiarando eventualmente che non impugna nel suo ammon-tare (di franchi 8517) il giudizio della Commissione di stima, ne domanda tuttavia l'annullazione perché non si ritiene in massima tenuta alla corresponsione di qualsiasi risarcimento verso la ditta attrice ed appoggia questa sua argomentazione, da una parte, all'asserto che la distilleria in litigio non sarebbe stata esercitata prima del 25 ottobre 1885 e fino a questo punto e, dall'altra, a ciò che non vi si sarebbero distillate in ogni caso delle materie monopolizzate. 2° Per ciò che riguarda innanzi tutto il ricorso dell'amministrazione federale, giova osservare che ambedue le parti consentono anche la questione dell'obbligo al risarcimento venga risolta nell'attuale procedura. Basterà quindi richiama-re senz'altro, a questo proposito, ciò che il giudice istruttore ha esposto nel suo preavviso. 650 B. Civilrechtspflege. 30

Quanto alla prima delle suenunciate obiezioni della convenuta è ben vero che, per l'art. 18, § 3 della legge federale 23 dicembre 1886 sulle bevande spiritose, «il diritto ad un'indennità è limitato a quei proprietari le cui distillerie sono state stabilite avanti e fino alla data stessa, » ma è vero altre cose che le circostanze addotte dal giudice istruttore nel ripetuto suo preavviso (consid. 4° e 5°), - e combinate coi mezzi probatori da Vicini e Ci già presentati alla Commissione di stima e con la dichiarazione fatta dinanzi a questa da parte di chi rappresentava l'amministrazione degli alcool, - esisteranno e cioè la distilleria degli attori già da oltre 10 anni, - esistono una convincente prova di ciò che detta distilleria non fu messa in servizio soltanto dopo il 25 ottobre 1885, ma stabilita già ed esercitata assai tempo prima di questa data. E che nel frattempo, cioè prima del 25 ottobre 1885, si sia per avventura siffattamente interrotto l'esercizio della distilleria Vicini ci doversi ritenere che si volesse cessarlo affatto, non fu dal convenuto feso tampoco positivamente asserito, meno ancora provato. 40 Circa la seconda obiezione sollevata dall'amministrazione federale delle bevande spiritose e relativa alla qualità delle materie distillate dagli attori, prescindendo anche dal quesito se la distillazione di materie monopolizzate avanti il 25 ottobre 1885 sia o non sia da considerarsi, - in tesi generale, - come una condizione indispensabile del diritto ad indennizzo. e mestieri ammettere con il giudice istruttore (consid. 70 del suo preavviso) come provato che le materie distillate da Vicini e Ci già prima come dopo il 25 ottobre 1885 erano tali veramente da cadere, giusta la dichiarazione dell'amministrazione degli alcool in risposta all'interpellanza 14 maggio 1889 del giudice istruttore, sotto la sanzione dell'art. 10 della già citata legge federale sulle bevande spiritose. Anche a questo riguardo basterà che si richiamino i fatti già esposti nel preavviso del giudice istruttore, come pure in particolare la circostanza del non avere la parte convenuta impugnato come - chessa che la distilleria in discorso producesse effettivamente siffatte materie ai 23 luglio 1887, data dell'apposizione dei sigilli alla medesima, mentre invece davanti alla Commissione VI. Gebrannte Wasser. N° 90. • 651 di stima, combattendo la domanda d'indennizzo per impedita distillazione di 400 quintali di vinaceie, essa ha sostenuto precisamente il contrario. Che se nella udienza di oggi la convenuta ha rilevato, essersi dal giudice istruttore erroneamente interpretata la sua dichiarazione del 15 p. p. maggio, fa l'uopo osservare che la dichiarazione medesima non poteva ricevere in realtà una interpretazione diversa da quella alla quale è stata messa dal giudice istruttore. L'amministrazione degli alcool, del resto, avrebbe dovuto dichiarare, già dinanzi alla Commissione di stima, sull'esordio cioè della lite, e in modo assolutamente chiaro e preciso, che a suo giudizio le materie designate costantemente dagli attori quale prodotto della loro distilleria non erano né sono punto soggette a monopolio, perché di tal guisa si

avrebbe naturalmente evitato l'intero litigio. Ma oltre che non ha mai fatto una tale dichiarazione, la convenuta ha anzi, come fu già rilevato più sopra, presso la Commissione di stima giustamente la esclusa dallo stabilimento Vieini appunto per dire espressamente che vi si distillavano materie soggette a monopolio. Lo stesso appare inoltre dalla surriferita sua dichiarazione al giudice istruttore, la quale non avrebbe più alcun comprensibile significato, qualora la convenuta avesse voluto impugnare che le materie in querela fossero sottoposte alla legislazione federale, ossia al monopolio. E l'una e l'altra delle eccezioni messe innanzi dalla convenuta a sostegno del suo ricorso appaiono pertanto come destituite di fondamento.

5° Le domande pretese che gli attori hanno formulato dinanzi alla Commissione di stima e confermato quindi nel loro ricorso al tribunale federale si riassumono nelle cinque seguenti poste: a) franchi 9883 cent. 80 per deprezzamento degli attrezzi che servivano alla distilleria; b) franchi 4000 per deprezzamento del magazzino servente alla distilleria; c) franchi 4500 per deprezzamento del mulino ove esisteva la distilleria; d) franchi 8000 per la perdita risultante dalla ordinata del 2 B. Civilrechtspflege. sospensione di lavoro nell'annata 1887 a 88 e altrettanti per quella sofferta in conseguenza della stessa causa durante l'anno 1888-1889; e) franchi 40000 per l'assoluta cessazione dell'azienda, il conseguente annientamento di tutta la clientela, ecc. f) franchi 3200 per danni procedenti dal divieto di distillare circa 400 quintali di vinacce, materia non soggetta a monopolio.

6° All'ammissione delle pretese menovate sotto le lettere d ed e (franchi 8000 + franchi 40000) sta contro, come fecero osservare a buon diritto la Commissione di stima e il giudice istruttore e come fu già dichiarato nella sentenza 7 giugno 1889 di questa Corte sulla causa N. eukomm, il positivo prescritto dell'art. 1881 della legge federale 23 dicembre 1886 che garantisce ai proprietari di distillerie un indennizzo unicamente «per lo scemmo di valore patito dai loro edifici e apparecchi serventi alla distillazione, » escludendo invece qualsiasi altro titolo a risarcimento, combinato con quello del § 2° di detto articolo che vieta di portare in conto il profitto precedentemente avuto dalla distillazione. Parimente per ciò che riguarda la pretesa di franchi 4500 (lettera c) per deprezzamento del mulino, è evidente che questo sia evidentemente indipendente dalla distilleria (art. 18, § 1 cit.) e non sia provato del resto dagli atti di causa che abbia scemmo di valore in conseguenza dell'attuazione della legge sul monopolio delle bevande spiritose. Quest'ultima ragione si attaglia eziandio alle pretese dei franchi 9883 cent. 80 e franchi 4000 (lettera a e b) per deprezzamento degli attrezzi ed del magazzino nel senso che avendo gli attori rinunciato alla proposta perizia con accesso in luogo, si sono privati col fatto proprio dei soli mezzi di prova sulla cui sorte avrebbero dovuto e potuto constatare, al caso, se l'esecuzione dell'art. 10 della legge sulle bevande spiritose abbia o non abbia ragionato agli oggetti ed al fatto menovato in discorso uno scemmo di valore superiore a quello riconosciuto dalla Commissione di stima e dal giudice istruttore, così pure non fu provato in sufficiente modo offerto VI. Gebrannte Wasser .. N° 90. 653 di provare che gli attori possedessero un numero di botti superiore a quello preso in considerazione dalla Commissione di stima. Il fatto infine dell'aver gli attori Vieini domandato e conseguito, come si rileva dal fin qui detto, un indennizzo in virtù dell'art. 18 della legge federale 23 dicembre 1885 oosttuisse, a tenore di questa (ibidem § 3), una implicita rinuncia alla fabbricazione permessa dall'art. 32 bis della costituzione federale e toglie loro pertanto il diritto di chiedere risarcimento per ciò che fu loro inibito di distillare materie (vinacce) non monopolizzate. Ne monta che gli attori abbiano inoltrato la loro domanda di risarcimento solamente il 11 dicembre 1887, cioè dopo che si era loro intimato il divieto di ciò dianzi, cioè che la domanda stessa, del pari che la decorrenza degli interessi

sulla somma aggiudicata a' suoi autori, debba essere riportata al giorno in cui venne ordinata la chiusura e cessazione della distilleria e gli attori abbiano evidentemente avuto fin d'allora l'intendimento di formularla, ma non abbiano potuto tradurlo subito in atto per la ragione che non era peranco stata promulgata l'ordinanza del tribunale federale destinata a regolare la procedura da seguirsi in argomento. E inoltre da osservarsi ad abbondanza, che il surrichiamato diritto di chiedere risarcimento non potrebbe guari farsi valere nell'attuale procedimento, perche non ha nulla a che fare col ripetuto art. 18 della legge federale, sibbene - al caso - in separata sede di giudizio. Allche il ricorso della ditta Vicini appare quindi come infondato, epperò il tribunale federale pronuncia : Il preavviso 20 maggio 1889 del giudice delegato all'istruzione della causa, dispositivi 10 e 20, è confermato ed eretto in giudizio definitivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.